



# Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto 'Ponte Vecchio di Bassano'

## A.C. 1203

Dossier n° 35 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
5 aprile 2019

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1203
Titolo:	Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto 'Ponte Vecchio di Bassano'
Iniziativa:	Parlamentare
Commissione competente :	VII Cultura

### Contenuto

La proposta di legge, composta da un solo articolo, reca la **dichiarazione di monumento nazionale** del Ponte Vecchio sul Brenta di Bassano del Grappa (Vicenza).

Il [Ponte](#) è uno dei rari esempi di ponte coperto in legno ed unisce le due sponde del fiume Brenta in corrispondenza del centro storico cittadino. Esso è anche noto come **Ponte degli alpini**. Dalla sua nascita, risalente probabilmente al 1170, ha subito numerosi interventi e ricostruzioni. L'attuale Ponte – inaugurato nell'ottobre 1948 – è stato ricostruito secondo il progetto del 1569 dell'architetto Andrea Palladio.

Il ponte – di proprietà del comune di Bassano del Grappa – è stato dichiarato **bene culturale**, da ultimo, con decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto ([c.d. decreto di vincolo](#)) del 24 giugno 2016. Pertanto, esso resta soggetto alle disposizioni di **tutela** di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio ([d.lgs. 42/2004](#)).

Al riguardo, si ricorda, infatti, che l'**art. 10, co. 1**, del Codice stabilisce che sono **beni culturali** le **cose immobili e mobili appartenenti a soggetti pubblici** – cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico – nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, **che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico**. Si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la **verifica dell'interesse culturale** di cui all'art. 12.

Pertanto, in base al **co. 1** del citato **art. 12** – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 175, lett. c), della [L. 124/2017](#) –, tali cose, qualora **opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni**, sono **sottoposte**, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale, alle disposizioni di tutela: vige, cioè, la **presunzione di interesse culturale, fino a** quando non sia stata effettuata la **relativa verifica**. La **verifica** della sussistenza dell'interesse culturale è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Mibac. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (**decreto di vincolo**), i beni restano definitivamente soggetti alle disposizioni di **tutela**. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata.

Tra le disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice vi sono **misure di protezione** (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione) e **misure di conservazione** (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi).

Si ricorda, inoltre, che con [DM 1 settembre 2015](#), di approvazione del Piano strategico "**Grandi progetti beni culturali**" (introdotto dall'[art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 - L. 106/2014](#) e che individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici) – **annualità 2015 e 2016**, sono stati destinati a interventi di ripristino e consolidamento del Ponte **€ 3 mln**, di cui € 1 mln per il 2015 ed € 2 mln per il 2016.

Come risulta dall'[apposita pagina](#) del sito del Mibac, il progetto scaturiva dalla necessità di realizzare un intervento sistematico sulle componenti ammalorate, in particolare sulla struttura sommersa.

Con [delibera della Giunta regionale n. 1502 del 26 settembre 2016](#), la regione Veneto ha, poi, stabilito criteri e specifiche modalità di attribuzione di un contributo regionale, pari a € 1 mln, al comune di Bassano del Grappa per l'intervento di restauro degli elementi lignei del Ponte nell'ambito del complessivo progetto di ripristino e consolidamento.

Illustrando la delibera, il relatore ricordava anche che "il Comune può far fronte alle spese del progetto di risanamento non solo utilizzando le risorse del contributo regionale, ma attingendo anche ai fondi FSC della programmazione 2007-2013, al contributo statale sul piano strategico "grandi progetti Beni Culturali", di cui al DM

1.9.2015 e ad un finanziamento privato della Fondazione Cariverona, oltre naturalmente ad una quota di risorse comunali".

Con specifico riguardo alla dichiarazione di **monumento nazionale**, si ricorda che l'[art. 6 della L. 153/2017](#) ha modificato l'art. 10, co. 3, lett. d), del Codice, introducendo una **procedura amministrativa** in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di "monumento nazionale".

In particolare, ha previsto che la **dichiarazione di interesse culturale** di cui all'[art. 13](#) dello stesso Codice, che accerta, ai fini della definizione di "bene culturale", la sussistenza, nelle cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, di un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, **può comprendere anche**, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la **dichiarazione di "monumento nazionale"**, qualora le stesse cose rivestono, altresì, un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.

Non è stato specificato, tuttavia, se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale.

Prima del 2017, il Codice non prevedeva una specifica procedura da porre in essere, limitandosi, all'[art. 54](#), a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale "gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente" e, all'[art. 129](#), a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali.

#### **La questione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale**

Una ampia disamina della **questione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale** si riscontrava nella [Circolare n. 13 del 5 giugno 2012](#) indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Mibac alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

In particolare, la circolare ricordava, anzitutto, che **l'istituzione di monumenti nazionali risale al complesso di norme della seconda metà del XIX secolo**, costituenti la legislazione eversiva del patrimonio ecclesiastico, *in primis* la [L. 7 luglio 1866, n. 3096](#), che sanciva l'obbligo per lo Stato italiano appena formato, dopo la soppressione degli ordini monastici, di conservare alcuni siti monumentali ecclesiastici che furono dunque esclusi sia da possibili vendite, sia dalla conversione in altri usi. La legge citata, oltre a dichiarare direttamente tali alcuni complessi (si trattava delle abbazie di Montecassino, Cava dei Tirreni, San Martino della Scala e Monreale e della Certosa di Pavia), stabiliva la possibilità che altri beni ottenessero la stessa qualificazione, nel rispetto della procedura di designazione stabilita dalle norme regolamentari di attuazione della legge stessa.

Ricordava, altresì, che, norme legislative e regolamentari successive ([L. 15 agosto 1867, n. 3848](#), e [R.D. 5 luglio 1882, n. 917](#)) stabilirono che altri complessi avrebbero potuto aggiungersi e che la relativa designazione dovesse essere fatta con decreto reale e con l'intesa del Ministro della pubblica istruzione.

Faceva presente, poi, che **le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non facevano alcun riferimento ai beni qualificati come monumenti nazionali**: in particolare, la [L. 1089/1939](#) introduceva la nuova nozione di "**interesse storico-relazionale**" accertabile attraverso la procedura della notifica per le "cose immobili riconosciute di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere".

Evidenziava, dunque, che l'Ufficio legislativo del Mibact, con parere 6 marzo 2006, n. 9206, aveva fatto presente che il **Codice** dei beni culturali e del paesaggio, **confermando la scelta del legislatore del 1939 di introdurre, in luogo della definizione di monumento nazionale, la nozione di interesse storico-relazionale** e di prevedere, al riguardo, la ordinaria procedura di modifica, aveva confermato "**l'incongruenza** di tale nozione per l'accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge **per la operatività degli istituti della tutela**. Precisava altresì l'Ufficio legislativo che il legislatore, qualora riconosca valore storico o culturale ad un immobile, anche qualificandolo monumento nazionale, avrebbe l'onere di chiarire se ed in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti tipici del vincolo tradizionale se non voglia limitare il suddetto riconoscimento alla funzione di **mera onorificenza, senza specifico contenuto giuridico**".

Aggiungeva che, sempre l'Ufficio legislativo del Mibact, con parere prot. 5636 del 27 marzo 2012 aveva sostanzialmente confermato l'avviso già in precedenza espresso. Di tale nuovo parere, la circolare riportava ampi stralci, fra i quali il passaggio in cui si evidenziava che la soluzione di **operare nuove dichiarazioni di monumento nazionale** "appare peraltro **non auspicabile**, poiché porrebbe il problema di stabilire il regime giuridico applicabile agli eventuali beni così dichiarati. Pertanto, nell'attuale contesto ordinamentale, **gli immobili a vario titolo 'candidati' ad essere dichiarati monumento nazionale dovrebbero** ordinariamente, ricorrendone i presupposti, **essere ricondotti ad una delle tipologie di beni culturali previste dal Codice**".

Pur in assenza di riferimenti in tal senso nel Codice, peraltro, sono state approvate la [L. 64/2014](#), recante dichiarazione di monumento nazionale della **Basilica Palladiana di Vicenza** e la [L. 207/2016](#), recante dichiarazione di monumento nazionale della **Casa Museo Gramsci in Ghilarza**.

Tali disposizioni legislative si sono aggiunte a quelle precedentemente emanate con [DPR 2 ottobre 2003](#), Dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone, [DPR 18 marzo 2008](#), Dichiarazione di monumento nazionale dell'antica area di San Pietro Infine e [DPR 18 marzo 2008](#), Dichiarazione di

monumento nazionale dell'isola di Santo Stefano.

Successivamente alle modifiche apportate al Codice dalla [L. 153/2017](#), la [L. 213/2017](#) ha dichiarato monumento nazionale la **Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine**, di proprietà dell'[Accademia dei Concordi di Rovigo](#).

## Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile alla materia dei **beni culturali**.

L'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la *tutela dei beni culturali* tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l'art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la *valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali* tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l'art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare "forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali" tra Stato e regioni.

Nella [sentenza 9/2004](#) la Corte costituzionale ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela "è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale"; la valorizzazione "è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa".

Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella [sentenza 232/2005](#), ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, co. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, co. 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'art. 118, terzo comma, Cost..

## Rispetto degli altri principi costituzionali

L'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.